COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

ORIGINALE

ORDINANZA N.	**10**
Data:	**26/02/2021**

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno VENTISEI del mese di FEBBRAIO dell'anno DUEMILAVENTUNO dal Sindaco

Oggetto:
ORDINANZA DI CHIUSURA DEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL COVID 19.

IL SINDACO

GIUNTI ALESSANDRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

Città Metropolitana di Firenze

OGGETTO: **ORDINANZA DI CHIUSURA DEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL COVID 19**

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, revocando, contestualmente i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1°marzo e del 4 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 con il quale tutto il territorio nazionale viene posto come "zona protetta";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 che dispone ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, stante l'evoluzione della situazione epidemiologica;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2021, n. 15;

Tenuto conto che:

- con il D.L. n° 19 del 21/3/2020, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35, art.3, comma 2, si è stabilito che i sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare

l'emergenza in contrasto con misure statali, né eccedendo i limiti connessi alle attività di competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

- con DPCM del 14 gennaio 2021 sono state stabilite misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sull'intero territorio nazionale che fondano il ricorso dell'Ente allo strumento generale di cui all'art. 50 del D.Lgs.267/2000;

Considerato che la normativa emergenziale adottata a far data dal mese di febbraio dell'anno 2020 poneva e pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a specifiche esigenze o ad uno stato di necessità;

Considerato che, allo stato, tenuto conto che l'attività di controllo da parte delle Forze dell'ordine riguarda l'intero territorio comunale, non è possibile garantire che l'accesso al pubblico a parchi e giardini avvenga nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di interpersonale di almeno un metro;

Considerato inoltre che, anche per effetto della disposizione statale, che consente nelle zone arancioni in cui questo Comune ricade , la sola attività di asporto di cibi e bevande fino alle ore 22.00, l'accesso a parchi giardini pubblici – luoghi deputati al consumo di alimenti e bevande per la presenza di posti a sedere – non consente di garantire adeguato rispetto della disposizione che vieta il consumo di cibi e bevande in luoghi pubblici e aperti al pubblico (art.1, c.9, lett. g) dopo le ore 18.00;

Ritenuto indispensabile adottare misure atte a evitare assembramenti nei suddetti luoghi pubblici;

Sentito al riguardo le Forze dell'Ordine di polizia locale oltre al Comando Stazione dei Carabinieri di Capraia e Limite;

Ritenuto quindi disporre, per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, la chiusura al pubblico, **sino al giorno 7 marzo 2021** incluso, di tutte le seguenti aree verdi comunali tutte munite di giochi per bambini:

LIMITE SULL'ARNO: Area attrezzata PIAZZA VITTORIO VENETO
Area attrezzata PIAZZA BINI
Area attrezzata PARCO DELLA PACE
Area attrezzata PIAZZA PERTINI
Area attrezzata interna a PIAZZA MICHELUCCI
Area attrezzata VIA DEGLI OLEANDRI

Percorso Vita Zona Mollaia

Parco attrezzato area archeologica MONTEREGGI

CAPRAIA FIORENTINA: Area attrezzata VIA BUCA DEI TASSI
Area attrezzata VIA GUIDO ROSSA
Area attrezzata VIA RAGIONIERI
Area attrezzata VIA VERDI
Percorso Vita VIA VERDI
Area attrezzata VIA DELLA COSTITUZIONE
Area attrezzata VIA MAZZANTINI
Area attrezzata VIA DELLE GARDENIE

Visto quanto previsto dall'art.3, co.2 del D.L.19/2020;

Viste le disposizioni di cui al D.P.C.M. del 14/01/2021;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs.267/2000 ed in particolare l'art.50;

O R D I N A

il divieto di accesso al pubblico a tutte le aree a verde pubbliche con parchi gioco per bambini e ragazzi del territorio comunale sopra indicate qui qui si riportano **a decorrere dal 26/02/2021 e fino alle ore 24:00 del 07/03/2021:**

LIMITE SULL'ARNO: Area attrezzata PIAZZA VITTORIO VENETO
Area attrezzata PIAZZA BINI
Area attrezzata PARCO DELLA PACE
Area attrezzata PIAZZA PERTINI
Area attrezzata interna a PIAZZA MICHELUCCI
Area attrezzata VIA DEGLI OLEANDRI

Percorso Vita Zona Mollaia

Parco attrezzato area archeologica MONTEREGGI

CAPRAIA FIORENTINA: Area attrezzata VIA BUCA DEI TASSI
Area attrezzata VIA GUIDO ROSSA
Area attrezzata VIA RAGIONIERI
Area attrezzata VIA VERDI
Percorso Vita VIA VERDI
Area attrezzata VIA DELLA COSTITUZIONE
Area attrezzata VIA MAZZANTINI
Area attrezzata VIA DELLE GARDENIE

P R E C I S A

che la chiusura suddetta fa in ogni caso salva la possibilità di transitare sui relativi percorsi pedonali e ciclabili, nonché sulle piazze e sulle aree aperte al pubblico.

D I S P O N E

- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio;

- la trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Municipale dell'unione dei Comuni Circondario Empolese

Valdelsa per la verifica dell'ottemperanza e alla Prefettura di Firenze per quanto di competenza;

- la trasmissione alla locale stazione dei Carabinieri per informativa e per quanto di competenza;

- la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficio Stampa per provvedere alla massima diffusione dei contenuti dell'ordinanza.

R I C O R D A

l'assoluto divieto di formazione di assembramenti in tutti i luoghi pubblici e privati - anche non oggetto della presente ordinanza – secondo quanto indicato nella normativa nazionale in materia

I N F O R M A

-che i trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi dell'art 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

-che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di emanazione.

Capraia e Limite, lì 26/02/2021

Il Sindaco

Dr. Alessandro Giunti

(*documento firmato digitalmente*)